

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;

Vista l'istanza presentata dal sig. Gobbo Ferdinando (C.F. GBBFDN64A07F269L), in qualità di procuratore della società Inwit s.p.a., corrente in Milano, via Gaetano Negri n. 1, C.F./P.IVA 08936640963, assunta al prot n. ARR-10490 del 19/12/2018 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot ARR-9220 del 15/07/2022,

Vista la precedente licenza n. 25/2015 del 26/11/2015, rep. A/48/15;

Vista la pubblicazione della domanda in data 29/03/2019, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-3687 del 06/05/2019;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-4086 del 15/05/2019;

Vista la documentazione trasmessa dalla società in data 04/02/2020, assunta in pari data al prot. n. ARR-1402, a seguito di richiesta di integrazione da parte di questa Autorità da ultimo con la nota prot. n. PAR-5721 del 08/10/2019;

Vista la documentazione trasmessa dalla società in data 19/05/2021, assunta in pari data al prot. n. ARR-6758, a seguito di richiesta degli adempimenti funzionali al rilascio del titolo concessorio per come sollecitati con prot. n. PAR-2201 del 23/03/2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone demaniale dovuto per l'anno 2019, dell'importo di € 364,63, richiesto con atto di accertamento n. 01-118/19 del 07/10/2019;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone demaniale dovuto per l'anno 2020, dell'importo di € 361,90, richiesto con atto di accertamento n. 01-141/20 del 02/09/2020;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone demaniale dovuto per l'anno 2021, dell'importo di € 2.500,00, richiesto con atto di accertamento n. 01-105/21 del 07/10/2021;

Vista la dichiarazione di assicurazione n. 12/2021 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. quale attestazione della copertura assicurativa della società Inwit S.p.a. con polizza All Risks n. 410366047, polizza Responsabilità Civile Generale n. 410366145 e polizza RC Inquinamento n. 410366146;

Vista la nota prot. n. PAR-782 del 10/02/2022, recante sollecito di trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del presente titolo;

Vista la nota prot. n. PAR-783 del 10/02/2022, relativa alla conferma dell'estensione del ricorso terzi vincolata a favore di questa Autorità di Sistema Portuale;

Vista l'attestazione di avvenuto versamento in numerario del deposito cauzionale per l'importo di € 1.000,00 in data 26/04/2021 e di € 4.000,00 in data 06/06/2022, per complessivi € 5.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Viste le note recanti prot. PAR 3501 del 17/05/2022 e PAR 4273 del 09/06/2022 con le quali questa Autorità ha ulteriormente sollecitato la Società alla trasmissione delle integrazioni necessarie per la sottoscrizione della presente licenza;

Visto che sono, altresì, spirati i termini di cui all'art. 88 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., decorrenti dalla richiesta di certificazione antimafia, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A. prot. PR_MIUTG_Ingresso_0167563_20220513, atteso il decorso del relativo termine, ai sensi dell'art. 88 D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., e che il presente titolo può essere comunque rilasciato ai sensi dell'art 88 comma 4 bis ibidem con apposizione di condizione risolutiva, nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, ed in quanto tale sarà immediatamente revocato, ~~restando~~ inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta;

Vista la comunicazione di variazione del soggetto sottoscrittore del titolo concessorio, individuato nel Sig. Pellegrino Vietri, C.F. VTRPLG70D11A509R, come da procura acquisita al prot. n. ARR-10587 del 18/08/2022;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in ordine alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;
Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

alla **Inwit S.p.a.**

codice fiscale 08936640963

di occupare un'area demaniale marittima di mq. 65,68 situata nel porto di Pesaro e precisamente in Banchina di Levante allo scopo di utilizzare una stazione Radio Base Costiera denominata "PESARO VITTORIA" nei pressi della torre faro in banchina di Levante comprendente pozzetti, impianti tecnologici, conduttura cavi e recinzioni metalliche

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2019 = €. 364,63 (dal 01/01/2019 al 31/12/2019, salvo conguaglio)

Canone dovuto anno 2020 = €. 361,90 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio)

Canone dovuto anno 2021 = €. 2.500,00 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo conguaglio, determinato nella misura minima del canone applicabile per come previsto con Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 - Articolo 100 comma 4 e sulla base di quanto comunicato dal Ministero Vigilante con Circolare n. 6 del 11/12/2020

Canone dovuto anno 2022 = €. 2.698,75 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per l'anno successivo in base agli indici ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/01/2019 al 31/12/2022, fatta salva la proroga ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano rinnovate le polizze ed adeguate a scadenza.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato, sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda gli adempimenti necessari nei termini assegnati.
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché della pubblica incolumità.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) Le attrezzature di qualunque tipo ed i relativi manufatti nell'ambito della concessione non dovranno mai recare pregiudizio verso la sicurezza delle circostanti ed altrui attività, nonché verso la limitrofa circolazione viaria pubblica. A tale scopo, il soggetto concessionario individuerà, mediante appropriate analisi dei rischi, le misure preventive e le precauzioni dovute, dandone puntuale attuazione.
- 14) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, così come rivalutato sulla base dell'indice comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

- 15) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 16) Il presente titolo è rilasciato sotto condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs.159/2011 ss.mm.ii., essendo decorsi i termini previsti dopo la richiesta di certificazione antimafia, giusta domanda di implementazione della B.D.N.A. - PR_MIUTG_Ingresso_0167563_20220513: nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo ai sensi della citata disciplina, il concessionario decadrà dal presente titolo e da tutti i benefici ad esso riconnessi, senza diritto ad alcun indennizzo e/o ristoro e/o risarcimento comunque denominato.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 18) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Inwit S.p.A.

Sig. Pellegrino Vietri

Firmato digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante, il quale dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Società corrente in Milano, via Gaetano Negri n. 1, nonché domicilio digitale all'indirizzo: adminpec.ne@inwit.telecompost.it

Ancona, addì 23/08/2022

IL CONCESSIONARIO

Inwit S.p.A.

Sig. Pellegrino Vietri

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo

Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Gabriele Lucchini

Firmato digitalmente

Validità prorogata fino al 31-12-24 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **22 GIU. 2023**

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 26/08/2022 al n° 1316 serie 1

con l'esenzione di euro 374,00

4

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini